



SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

PROGETTO DI LEGGE

**RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE)
N.1082/2006, COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE)
N.1302/2013, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE (GECT)**

Art. 1

(Recepimento del Regolamento (CE) n.1082/2006 e successive modifiche relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT)

1. E' integralmente recepito nell'ordinamento giuridico sammarinese il Regolamento (CE) n.1082/2006, come modificato dal Regolamento (UE) n.1302/2013, avente ad oggetto un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, di seguito in breve "GECT" e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

(Composizione di un GECT)

1. Possono diventare membri di un GECT:
 - a) la Repubblica di San Marino;
 - b) gli enti pubblici, a partecipazione maggioritaria dello Stato, aventi finalità di interesse pubblico;
 - c) le imprese pubbliche di cui all'articolo 3, lettera d) del Regolamento (CE) n.1082/2006;
 - d) le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico di cui all'articolo 3, lettera e) del Regolamento (CE) n.1082/2006.

Art. 3

(Responsabilità limitata)

1. Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, la responsabilità dello Stato o del soggetto sammarinese è limitata al contributo finanziario richiesto per la partecipazione al GECT.



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Art. 4
(Attuazione)

1. Il Congresso di Stato adotta decreto delegato per definire le disposizioni necessarie ad assicurare l'effettiva applicazione del Regolamento (CE) n.1082/2006 e successive modifiche e l'operatività del GECT, nonché, a dare attuazione ad ulteriori eventuali procedure a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di associazione con l'Unione europea.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì